



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 dicembre 2005 (20.12)
(OR. EN)**

15915/05

CADREFIN 268

NOTA

della: Presidenza
al: Consiglio europeo

Oggetto: Prospettive finanziarie 2007-2013

Si allega per le delegazioni una proposta globale definitiva della Presidenza riguardante le prospettive finanziarie 2007-2013.

La proposta è articolata in tre parti:

Parte I: spese

Parte II: entrate

Parte III: revisione

Queste tre parti sono complementari e inscindibili. Continua quindi ad applicarsi il principio secondo cui nessun accordo è acquisito finché non vi è accordo su tutti gli elementi.

PARTE I

SPESE

NUOVE PROSPETTIVE FINANZIARIE - CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Il nuovo quadro finanziario dovrebbe fornire i mezzi finanziari necessari per far fronte efficacemente ed equamente alle sfide future, interne ed esterne, incluse quelle risultanti da disparità dei livelli di sviluppo nell'Unione allargata. Al tempo stesso dovrebbe dimostrare sforzi risoluti verso la disciplina di bilancio in tutte le politiche settoriali in un contesto generale di risanamento del bilancio negli Stati membri. Le politiche concordate conformemente al trattato dovrebbero essere coerenti con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e solidarietà e dovrebbero fornire inoltre un valore aggiunto.
2. Le nuove prospettive finanziarie, che riguarderanno i sette anni tra il 2007 e il 2013, dovrebbero essere elaborate per un'Unione europea comprendente 27 Stati membri in base all'ipotesi di lavoro che la Bulgaria e la Romania aderiscano all'Unione nel 2007. Gli importi assegnati alla Romania e alla Bulgaria nei loro rispettivi trattati di adesione saranno rispettati.
- 2bis. Il Consiglio europeo ha trattato le prospettive finanziarie 2007-2013 come un pacchetto globale di negoziato che comprende le spese, le entrate e la clausola di revisione. Il Consiglio assicurerà il carattere globale dell'accordo.
3. Le nuove prospettive finanziarie dovrebbero raggruppare le spese in 5 rubriche intese a rispecchiare le priorità politiche dell'Unione, che prevedano la necessaria flessibilità nell'interesse di un'efficace allocazione delle risorse. Se una rubrica è divisa in sottorubriche, queste ultime avranno lo stesso status di rubriche distinte.
4. Alla luce di quanto affermato in precedenza, l'importo totale massimo delle spese dell'UE a 27 per il periodo 2007-2013 è 862 363 milioni di EUR in stanziamenti di impegno, che rappresentano l'1,045% dell'RNL dell'UE. La ripartizione degli stanziamenti di impegno è quella descritta nei punti successivi. Le stesse cifre sono riportate anche nella tabella di cui all'allegato I che contiene anche lo scadenziario degli stanziamenti di pagamento. Tutte le cifre sono espresse utilizzando i prezzi costanti al 2004. Vi saranno aggiustamenti tecnici annuali automatici per l'inflazione.

5. Il Consiglio europeo prende atto delle risoluzioni del Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie adottate l'8 giugno e il 1° dicembre 2005.

Rinnovo dell'accordo interistituzionale

6. L'attuale quadro finanziario e l'accordo interistituzionale (AII) hanno ampiamente centrato l'obiettivo di garantire la disciplina di bilancio, un'evoluzione ordinata della spesa e agevoli procedure di bilancio. Il nuovo accordo da stipulare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrà perseguire gli stessi obiettivi e dovrebbe consentire il grado di flessibilità necessario per trovare un equilibrio soddisfacente fra disciplina di bilancio e efficace allocazione delle risorse. Ai fini di una sana gestione finanziaria, le istituzioni assicureranno per quanto possibile che, ad eccezione della sottorubrica 1b, siano lasciati disponibili annualmente margini sufficienti all'interno dei massimali per le varie rubriche e sottorubriche. Inoltre, l'accordo rinnovato dovrebbe essere utilizzato anche per aggiornare e semplificare i vari accordi esistenti e le dichiarazioni comuni in materia di bilancio.
7. Sulla base del dialogo istituzionale svoltosi finora, il Consiglio europeo invita il Consiglio a raggiungere, in base ad una posizione comune e purché vengano realizzate condizioni accettabili, un'intesa con la Commissione e il Parlamento europeo su un nuovo accordo interistituzionale che rifletta i risultati di tali conclusioni. Al riguardo, il Consiglio europeo prende atto che la Commissione presenterà proposte concrete per aumentare la flessibilità del quadro finanziario.

RUBRICA 1A) - COMPETITIVITÀ PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

8. Il livello della sottorubrica 1a) dovrebbe fornire un adeguato finanziamento delle iniziative adottate a livello europeo a sostegno di ed in sinergia con l'azione svolta dagli Stati membri per contribuire agli obiettivi della strategia di Lisbona. Tali iniziative sono raggruppate nei seguenti cinque obiettivi generali: ricerca e sviluppo tecnologico, interconnettere l'Europa mediante reti UE, istruzione e formazione, promuovere la competitività in un mercato unico pienamente integrato e agenda per la politica sociale. Lo smantellamento degli impianti nucleari sarà anch'esso finanziato nell'ambito di questa sottorubrica, e le conseguenze finanziarie di questo impegno saranno allineate con i trattati di adesione. Il livello degli impegni, che rappresenta il 7,5% di crescita reale annuale rispetto al 2006, non dovrebbe essere superiore a:

SOTTORUBRICA 1a)				(milioni di EUR, prezzi 2004)		
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
8 250	8 860	9 510	10 200	10 950	11 750	12 600

9. Sulla base di questi livelli di impegni, il Consiglio europeo invita il Consiglio, se del caso insieme al Parlamento europeo, a giungere ad un accordo tempestivo mediante la procedura legislativa sul contenuto ed il finanziamento appropriato degli strumenti relativi a questa sottorubrica alla luce delle varie priorità espresse dagli Stati membri.
10. Nell'assegnare il finanziamento all'interno di questa rubrica si dovrebbe dare particolare priorità al conseguimento di un significativo e progressivo miglioramento nella ricerca europea, generalmente riconosciuta come una dei più promettenti ed efficaci elementi propulsori di innovazione e crescita. Il Consiglio europeo ritiene che il finanziamento dell'UE a favore della ricerca debba pertanto essere accresciuto per far sì che entro il 2013 le risorse disponibili siano circa del 75% più elevate in termini reali rispetto al 2006. La ricerca europea, quale rispecchiata principalmente nel settimo programma quadro, deve basarsi sull'eccellenza, garantendo nel contempo a tutti gli Stati membri un accesso equilibrato. Si terranno inoltre nel debito conto taluni progetti prioritari nell'ambito delle reti transeuropee.

11. Il Consiglio europeo invita la Commissione ad esaminare, in collaborazione con la Banca Europea per gli investimenti, la possibilità di rafforzare il loro sostegno alla ricerca e allo sviluppo con un importo supplementare pari al massimo a 10 miliardi di EUR per mezzo di un meccanismo di finanziamento con componenti di ripartizione del rischio per promuovere ulteriori investimenti nella ricerca e sviluppo europei, in particolare da parte del settore privato.
- 11bis Al fine di promuovere la sicurezza nucleare nell'Unione, il Consiglio europeo invita l'autorità di bilancio a garantire che i seguenti importi siano assegnati per la disattivazione delle centrali nucleari nelle prossime prospettive finanziarie:
- 375 milioni di EUR per V-1 Jaslovske Bohunice in Slovacchia,
 - 865 milioni di EUR per Ignalina in Lituania.
12. Il Consiglio europeo ha convenuto di istituire un Fondo di adeguamento alla globalizzazione inteso a fornire un sostegno supplementare ai lavoratori privati del loro impiego in seguito a modifiche strutturali importanti nel commercio mondiale, nonché un'assistenza nella loro riconversione professionale e nella ricerca di un impiego. L'attivazione del fondo sarà soggetta a criteri rigorosi per quanto concerne la scala della delocalizzazione economica e il suo impatto sulle economie locali, regionali o nazionali, che il Consiglio europeo invita il Consiglio ad elaborare in base ad una proposta della Commissione. L'importo massimo delle spese a carico del Fondo sarà pari a 500 milioni di EUR l'anno. Non saranno previste disposizioni finanziarie specifiche per il fondo nelle prospettive finanziarie. Esso dovrebbe invece essere finanziato mediante fondi non spesi rispetto ai massimali di bilancio stabiliti nelle presenti conclusioni (definiti in termini d'impegni) e/o disimpegnati.

RUBRICA 1B) - COESIONE PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

13. La politica di coesione avrà contribuito in modo significativo, nel periodo delle prospettive finanziarie in vigore, al conseguimento dell'obiettivo previsto dal trattato di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo dei vari Stati membri e regioni. Il recente allargamento ha avuto l'effetto – come lo avrà quello a venire – di accrescere notevolmente i divari economici e sociali a livello sia regionale sia nazionale, evidenziando così la necessità di mantenere la realizzazione della coesione economica e sociale saldamente al centro degli obiettivi politici dell'Unione nel periodo delle prossime prospettive finanziarie.
14. Pertanto, dovrebbe esservi un'adeguata concentrazione dell'assistenza a titolo dei fondi strutturali e di coesione sulle regioni e sugli Stati membri meno sviluppati prevedendo, nel contempo, un regime transitorio soddisfacente, in particolare, per coloro che contribuiscono maggiormente a tale concentrazione. Le azioni sostenute dalla politica di coesione dovrebbero concentrarsi sugli investimenti in un numero limitato di priorità organizzate intorno a tre obiettivi: convergenza, competitività regionale e occupazione e cooperazione territoriale.

Sostenere la crescita e l'occupazione

15. Nel quadro dell'obiettivo globale dell'Unione di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro, e di puntare al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona, il Consiglio europeo conviene che saranno stabiliti traguardi di spesa nell'ambito degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" per le politiche che contribuiscono direttamente a tali obiettivi. Detti traguardi saranno del 60% per l'obiettivo "Convergenza" e del 75% per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", applicati come media nell'arco dell'intero periodo. Dette disposizioni non si applicheranno agli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente, in considerazione delle loro specifiche esigenze di sviluppo.
16. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte volte a stabilire un elenco delle categorie di spesa considerate utili al raggiungimento di tali traguardi, nonché disposizioni intese ad assicurare il pieno coinvolgimento degli Stati membri per garantire la presa in considerazione delle specifiche circostanze nazionali.

Migliorare l'erogazione

17. Varie riforme miglioreranno l'erogazione dei fondi strutturali, incoraggiando un approccio più strategico alla programmazione, determinando una maggiore decentralizzazione delle competenze e potenziando i sistemi di gestione e di controllo. In tale contesto, i lavori connessi al Fondo di coesione saranno integrati nella programmazione dell'assistenza strutturale per garantire una maggiore coerenza tra i vari fondi.

LIVELLO GLOBALE DELLE DOTAZIONI

18. Il livello adeguato di stanziamenti d'impegno da inserire nelle prospettive finanziarie per i fondi strutturali e per il Fondo di coesione corrisponde a:

SOTTORUBRICA 1b)				(milioni di EUR, prezzi 2004)		
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
42 840	43 288	43 820	43 801	43 995	44 634	45 241

Il perseguimento dell'obiettivo della coesione economica e sociale nell'Unione allargata richiederà un livello di impegno finanziario per il 2007-2013 pari allo 0,37% dell'RNL dell'UE a 27.

19. L'81,7% di tali fondi (251 330 milioni di EUR) sarà assegnato all'obiettivo di convergenza, di cui il 24,5% (61 518 milioni di EUR) al Fondo di coesione e il 5,0% (12 521 milioni di EUR) alle regioni ed agli Stati membri in "phasing-out".

Il 15,8% di tali fondi (48 789 milioni di EUR) sarà assegnato all'obiettivo della competitività regionale e dell'occupazione, di cui il 21,3 % (10 385 milioni di EUR) alle regioni in "phasing-in".

All'obiettivo della cooperazione territoriale sarà assegnato il 2,4% di tali fondi (7 500 milioni di EUR).

20. I trasferimenti totali dai fondi di sostegno alla coesione a uno Stato membro, compresi i fondi trasferiti ai nuovi strumenti per lo sviluppo rurale e per la pesca, non devono superare le percentuali del PIL di quello Stato membro di cui al punto 40, al fine di tenere conto della capacità limitata degli Stati membri di utilizzare in modo efficace le risorse disponibili.

DEFINIZIONE DEI DIVERSI OBIETTIVI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Definizione dell'obiettivo di convergenza

21. L'obiettivo di convergenza è volto ad accelerare la convergenza delle regioni meno sviluppate e degli Stati membri.
22. Le regioni ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali nell'ambito di questo obiettivo sono le attuali regioni di livello NUTS ¹ il cui PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002 è inferiore al 75% della media dell'UE a 25.
23. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui RNL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003 è inferiore al 90% della media dell'UE a 25 e che dispongono di un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato.

Definizione dell'obiettivo della competitività regionale e dell'occupazione

24. Questo obiettivo punta a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni nonché l'occupazione. I rispettivi contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) sono fissati dagli Stati membri in consultazione con la Commissione.

¹ Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.

25. L'intero territorio della Comunità è ammissibile, ad eccezione delle regioni ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo di convergenza e delle regioni che godono di un regime transitorio, fatti salvi i limiti stabiliti al punto 40.

Definizione dell'obiettivo europeo di cooperazione territoriale

26. Tale obiettivo è inteso a rafforzare la cooperazione territoriale a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale, nonché a porre in essere reti di cooperazione e promuovere lo scambio di esperienze al livello territoriale appropriato.
27. Le regioni ammissibili ai finanziamenti per la cooperazione transfrontaliera saranno tutte regioni di livello NUTS III lungo le frontiere terrestri interne, talune regioni NUTS III lungo le frontiere terrestri esterne e tutte regioni NUTS III lungo le frontiere marittime separate, come regola generale, da un massimo di 150 km, tenuto conto degli adeguamenti potenziali necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.
28. L'elenco delle regioni transnazionali ammissibili sarà stabilito dalla Commissione in seguito a strette consultazioni con gli Stati membri.
29. L'intero territorio della Comunità sarà ammissibile al finanziamento delle reti di cooperazione e di cooperazione interregionale e di scambio di esperienze.

METODO DI ASSEGNAZIONE

Metodo di assegnazione per le regioni di convergenza

30. Il livello specifico delle dotazioni per ciascuno Stato membro deve fondarsi su un metodo obiettivo e calcolato come segue:

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili, calcolate sulla base della prosperità relativa a livello regionale e nazionale e del tasso di disoccupazione seguendo la seguente procedura:

- i) determinazione di un importo assoluto (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite (SPA)¹ di quella regione ed il PIL medio pro capite (SPA) dell'UE a 25;
- ii) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, rispetto alla media dell'UE a 25, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
- 4,25% per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82% della media comunitaria;
 - 3,36% per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82% ed il 99% della media comunitaria;
 - 2,67% per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99% della media comunitaria.
- iii) all'importo ottenuto dalla fase ii) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 700 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni di convergenza dell'UE.
31. Il livello dei fondi determinato dall'applicazione di tali parametri includerà la parte da trasferire alla rubrica 2 (cfr. punto 63).

¹ Standard del potere d'acquisto.

Metodo di assegnazione per il fondo di coesione

32. La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite di 44,7 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria corrisponde ad una percentuale fondata sulla sua popolazione, la sua superficie e la prosperità nazionale, ottenuta secondo la seguente procedura:
- 1) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e del territorio di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
 - 2) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente che rappresenta un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite (SPA) di quello Stato eccede o è al disotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100%).
33. Al fine di riflettere le esigenze significative dei nuovi Stati membri in termini di infrastrutture di trasporto e ambientali, la quota del Fondo di coesione sarà fissata a un terzo della dotazione finanziaria totale (fondi strutturali più Fondo di coesione) per i nuovi Stati membri in media sul periodo. La dotazione finanziaria per gli altri Stati membri risulta direttamente dal metodo di assegnazione di cui al punto 32.
34. L'ammissibilità degli Stati membri al fondo di coesione sarà oggetto di revisione nel 2010 sulla base dei dati relativi all'UE a 25.

Metodo di assegnazione per l'obiettivo di competitività regionale e in materia di occupazione

35. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato: popolazione totale (ponderazione 0,5), numero di persone disoccupate nelle regioni NUTS III con un tasso di disoccupazione superiore alla media del gruppo (ponderazione 0,2), numero di posti di lavoro necessari per giungere ad un tasso di occupazione del 70% (ponderazione 0,15), numero di persone occupate con basso livello di istruzione (ponderazione 0,10), bassa densità demografica (ponderazione 0,05). Le quote sono in seguito adeguate in base alla prosperità regionale relativa (per ciascuna regione, aumento o diminuzione della quota totale di +5%/-5% a seconda se il suo PIL pro capite è inferiore o superiore al PIL medio pro capite per il gruppo). La quota di ciascuno Stato membro non è tuttavia inferiore ai tre quarti (3/4) della sua quota di finanziamento combinato a titolo degli obiettivi 2 e 3 nel 2006.

Metodo di assegnazione per l'obiettivo di cooperazione territoriale

36. L'assegnazione delle risorse tra gli Stati membri beneficiari (incluso il contributo del FESR agli aspetti transfrontalieri dello strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento di preadesione) è stabilita come segue:
- per la componente transfrontaliera, in base alla popolazione delle regioni NUTS III nelle aree di frontiera terrestri e marittime, come quota della popolazione totale di tutte le regioni ammissibili.
I contributi di cui alla rubrica 4 dovrebbero essere assegnati contemporaneamente;
 - per la componente transnazionale, in base alla popolazione totale dello Stato membro, come quota della popolazione totale di tutti gli Stati membri interessati.

Le quote delle componenti transfrontaliera, transnazionale e della cooperazione interregionale sono rispettivamente pari al 77%, 19% e 4% .

REGIMI TRANSITORI

37. Per motivi di equità e per permettere di completare il processo di convergenza, saranno attuati regimi transitori.
38. Sono interessate le seguenti categorie di regioni e Stati membri:
- a) le regioni che sarebbero state ammissibili allo status dell'obiettivo di convergenza se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75% del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera ora il 75% della nuova media dell'UE a 25 (più bassa) (il cosiddetto effetto "statistico"). Queste regioni usciranno progressivamente dall'obiettivo di convergenza;
 - b) le regioni che sono attualmente ammissibili allo status di regione dell'obiettivo 1 che non sono più ammissibili nel periodo della prossima prospettiva finanziaria poiché la crescita naturale ha portato il loro livello di PIL pro capite oltre il 75% della media dell'UE a 15, corrispondente ad oltre l'82,19% della nuova media dell'UE a 25 (effetto "crescita"). Queste regioni saranno integrate progressivamente nell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
 - c) gli Stati membri che sono attualmente ammissibili al finanziamento del fondo di coesione e che avrebbero continuato ad esserlo se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90% dell'RNL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera ora il 90% della nuova media dell'UE a 25 (più bassa). Questi Stati membri usciranno progressivamente dall'elemento fondo di coesione dell'obiettivo di convergenza.

39. Le dotazioni finanziarie nell'ambito di questi regimi di uscita/integrazione progressiva risulteranno dall'applicazione dei parametri seguenti:

- a) per le regioni di cui al punto 38, lettera a), 80% del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello di intensità media nazionale dell'aiuto pro capite per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nel 2013. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;

Il livello dei fondi determinato dall'applicazione di detti parametri includerà la parte da trasferire alla rubrica 2 (cfr. punto 63);

- b) per le regioni di cui al punto 38, lettera b) *supra*, 75% del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello medio nazionale di intensità dell'aiuto pro capite per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nel 2011. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;
- c) per gli Stati membri di cui al punto 38, lettera c) la dotazione finanziaria sarà decrescente su un periodo di 7 anni; nel 2007 l'importo sarà di 1,2 miliardi di EUR, nel 2008 di 850 milioni di EUR, nel 2009 di 500 milioni di EUR, nel 2010 di 250 milioni di EUR, nel 2011 di 200 milioni di EUR, nel 2012 di 150 milioni di EUR e nel 2013 di 100 milioni di EUR.

LIVELLO MASSIMO DI TRASFERIMENTI DAI TITOLI DI SOSTEGNO ALLA COESIONE

40. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento a ogni singolo Stato membro si calcola come segue:

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore a 40% della media dell'UE a 25: 3,7893% del loro PIL;
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 40% e inferiore a 50% della media dell'UE a 25: 3,7135% del loro PIL;
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 50% e inferiore a 55% della media dell'UE a 25: 3,6188% del loro PIL;
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 55% e inferiore a 60% della media dell'UE a 25: 3,5240% del loro PIL;
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 60% e inferiore a 65% della media dell'UE a 25: 3,4293% del loro PIL;
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 65% e inferiore a 70% della media dell'UE a 25: 3,3346% del loro PIL;
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 70% e inferiore a 75% della media dell'UE a 25: 3,2398% del loro PIL;
- oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE a 25.

Nel caso della Romania e della Bulgaria queste disposizioni non pregiudicano l'applicazione del punto 2 supra.

Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel periodo di riferimento, al risultato dell'applicazione del massimale di cui sopra alla Polonia sarà applicato un coefficiente di 1,04 per il periodo fino alla revisione prevista al punto 42 (2007-2009).

41. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2007-2013, previsti dalla Commissione nell'aprile 2005, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.
42. Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale di qualche Stato membro per il periodo 2007-2009 si è discostato di oltre il $\pm 5\%$ dal PIL totale stimato secondo il punto 41, anche come conseguenza delle variazioni dei tassi di cambio, gli importi assegnati per il suddetto periodo a tale Stato membro secondo il punto 40 saranno adeguati di conseguenza. Il totale dell'effetto netto di tali adeguamenti, positivo o negativo che sia, non potrà superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, qualora l'effetto netto sia positivo, le risorse totali supplementari sono limitate al livello della minor spesa rispetto ai massimali per la categoria 1B fissati al punto 18 per gli anni dal 2007 al 2010. Gli adeguamenti definitivi saranno distribuiti in pari proporzioni nell'arco del periodo 2011-2013.

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

43. I metodi, le definizioni ed i regimi stabiliti ai punti precedenti costituiscono la piattaforma comune per l'assegnazione dei fondi di coesione agli Stati membri. Tuttavia, la loro natura necessariamente generale e l'impossibilità pratica di tener conto di tutti i fattori pertinenti non consentono di fornire una risposta adeguata ad una serie di situazioni oggettive, che richiedono di conseguenza un trattamento specifico per varie ragioni: la necessità di tener conto delle revisioni dei dati statistici più recenti, l'impatto sproporzionato su talune regioni e paesi derivante dall'applicazione meccanica di taluni criteri e determinate circostanze geografiche e demografiche eccezionali. Al fine di tenere pienamente conto di tali elementi differenti per motivi di equità ed equilibrio, al momento dell'assegnazione della spesa di coesione saranno attuate le seguenti disposizioni supplementari.
44. Quando in un determinato Stato membro le regioni in "phasing out" di cui al punto 38, lettera a), costituiscono almeno un terzo della popolazione totale delle regioni pienamente ammissibili all'assistenza dell'obiettivo 1 nel 2006, la percentuale dell'assistenza sarà pari all'80% del livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007, al 75% nel 2008, al 70% nel 2009, al 65% nel 2010, al 60% nel 2011, al 55% nel 2012 e al 50% nel 2013.

45. Per quanto riguarda i regimi transitori di cui ai punti da 37 a 39, la percentuale di partenza nel 2007 per le regioni che non erano ammissibili per lo status di appartenenza all'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 o la cui ammissibilità è iniziata nel 2004, sarà del 90% del loro livello teorico di intensità dell'aiuto pro capite nel 2006, calcolato in base al metodo di ripartizione di Berlino del 1999, poiché il loro livello di PIL regionale pro capite sarà assimilato al valore percentuale del 75% della media dell'UE a 15.
46. Fatto salvo il punto 40, le regioni polacche di livello NUTS II di Lubelskie, Podkarpackie, Warmínsko Mazurskie, Podlaskie e Świętokrzyskie, i cui PIL pro capite (SPA) si situano tra i cinque più bassi nell'UE a 25, beneficeranno di finanziamenti provenienti dal FESR che si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo. Tali finanziamenti supplementari ammonteranno a 107 EUR per abitante durante il periodo 2007-2013. Qualsiasi adeguamento al rialzo degli importi assegnati alla Polonia ai sensi del punto 42 sarà al netto di tale finanziamento supplementare.
- 46bis. Nonostante il punto 40, alla regione di livello NUTS II di Közép-Magyarország è assegnata una dotazione aggiuntiva di 140 milioni di EUR nel periodo 2007-2013. Per questa regione si applicherebbero le stesse disposizioni di regolamentazione valide per la regione di cui al punto 38, lettera a).
- 46ter. Nonostante il punto 40, alla regione di livello NUTS II di Praga è assegnata una dotazione aggiuntiva di 200 milioni di EUR per il periodo 2007-2013.
47. Nel riconoscere che, in base ai dati riveduti per il periodo 1997-1999, Cipro avrebbe dovuto essere ammissibile all'Obiettivo 1 nel periodo 2004-2006, tale paese beneficerà nel periodo 2007-2013 di un regime transitorio applicabile alle regioni di cui al punto 38, lettera b); la percentuale di partenza nel 2007 è fissata conformemente al punto 45.
48. Le regioni di livello NUTS II di Itä Suomi e Madeira, pur mantenendo lo status di regioni in "phasing in", beneficeranno dei regimi finanziari transitori di cui al punto 39, lettera a).

49. Nel periodo 2007-2013, la regione delle Canarie di livello NUTS II beneficerà di una dotazione aggiuntiva di 100 milioni di EUR.
50. Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e le regioni di livello NUTS II che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia beneficiano, in ragione delle loro difficoltà specifiche, di finanziamenti supplementari provenienti dal FESR. Tali finanziamenti ammontano a 35 EUR per abitante e per anno e si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo.
51. Per quanto riguarda le assegnazioni a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale, l'intensità dell'aiuto per le regioni situate lungo i precedenti confini terrestri esterni tra l'UE a 15 e l'UE a 12 e tra l'UE a 25 e l'UE a 12 sarà superiore del 50% rispetto a quanto previsto per le altre regioni interessate.
52. Riconoscendo lo sforzo particolare a favore del processo di pace in Irlanda del Nord, un totale di 200 milioni di EUR sarà assegnato al Programma PEACE per il periodo 2007-2013. Il programma sarà attuato nel pieno rispetto dell'addizionalità degli interventi dei fondi strutturali.
53. Alle regioni svedesi che rientrano nell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR.
- 53bis Nonostante il punto 40, nel periodo 2007-2013 è assegnato rispettivamente all'Estonia e alla Lettonia, che costituiscono ciascuna un'unica regione NUTS II, un finanziamento aggiuntivo di 35 EUR pro capite.
54. Alle regioni austriache situate lungo le vecchie frontiere esterne dell'UE e rientranti nell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR. Alla Baviera è assegnata una dotazione analoga pari a 75 milioni di EUR.

54bis La Spagna beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 2,0 miliardi di EUR nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale per rafforzare la ricerca e lo sviluppo da parte delle imprese e a favore delle stesse, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento FESR. La ripartizione a titolo indicativo sarà del 75% per le regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza (di cui il 5% alle regioni in phasing-out) e del 25% per le regioni che rientrano nell'obiettivo competitività (di cui il 15% alle regioni in phasing-in). Queste percentuali possono essere successivamente modificate su iniziativa della Spagna in qualunque momento prima dell'adozione del regolamento generale sui Fondi strutturali.

54ter Nel periodo 2007-2013 sarà assegnata a Ceuta e Melilla una dotazione FESR aggiuntiva di 50 milioni di EUR.

54quater All'Italia sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 1,4 miliardi di EUR nel quadro dei Fondi strutturali come segue: 828 milioni di EUR per le regioni ammissibili di cui al punto 22, 111 milioni di EUR per le regioni ammissibili di cui al punto 38, lettera a), 251 milioni di EUR per le regioni ammissibili di cui al punto 38, lettera b) e 210 milioni di EUR per le regioni ammissibili di cui al punto 25.

54quinquies Riconoscendo le situazioni particolari della Corsica (30) e dell'Hainaut francese (70), la Francia riceverà una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR per il periodo 2007-13 a titolo dell'obiettivo della competitività regionale e dell'occupazione.

54sexies Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 225 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno a titolo dell'obiettivo "Convergenza", di cui 58 milioni di EUR saranno assegnati alle regioni ammissibili al sostegno di cui al punto 38, lettera a).

TASSI DI COFINANZIAMENTO

55. I massimali dei contributi dei fondi strutturali e del fondo di coesione saranno quelli indicati agli articoli 51 e 52 della proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, presentata dalla Commissione il 16 luglio 2004, salvo che:

- per gli Stati membri il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 è stato inferiore all'85% della media dell'UE a 25, il massimale del tasso di contributo del FESR o dell'FSE per tutti i programmi operativi sarà dell'85%;
- per gli Stati membri ammissibili per il Fondo di coesione al 1° gennaio 2007, il massimale del tasso standard di contributo da parte del FESR o dell'FSE nell'ambito dei programmi operativi nelle regioni ammissibili per l'obiettivo di convergenza, nonché nelle regioni ammissibili al finanziamento nell'ambito del "phasing in" ai sensi del punto 38, lettera b), sarà dell' 80%.

Il contributo dei fondi per tutti i programmi operativi per gli Stati membri il cui PIL medio pro capite dal 2001 al 2003 era inferiore all'85% della media dell'UE a 25, unitamente ai programmi operativi nei Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", sarà calcolato facendo riferimento alla spesa totale ammissibile (pubblica e privata).

ANTICIPI

56. Gli anticipi per ciascuno Stato membro non supereranno i seguenti valori percentuali della relativa dotazione totale di coesione per il periodo 2007-2013:

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
• <u>Per i fondi strutturali</u>			
– UE a 15 Stati membri	2%	3%	
– UE a 10 Stati membri, Bulgaria e Romania	2%	3%	2%
• <u>Per il Fondo di coesione</u>			
– UE a 15 Stati membri	2%	3%	2,5%
– UE a 10 Stati membri, Bulgaria e Romania	2,5%	4%	4%

ALTRE DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE

57. Per gli Stati membri il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 è stato inferiore all'85% della media dell'UE a 25, l'IVA non rimborsabile è computata come spesa ammissibile nel calcolo del contributo dei Fondi. Per tutti gli altri Stati membri, le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità dell'IVA non rimborsabile sono le seguenti: l'IVA non è in generale ammissibile al cofinanziamento, eccezion fatta tuttavia per l'IVA non recuperabile allorché sia realmente e definitivamente a carico dei beneficiari che non siano i soggetti passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma della sesta direttiva IVA del Consiglio (gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico).
58. La disposizione per il disimpegno automatico ("n+2") si applica conformemente a quanto stabilito nell'articolo 92 della proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sull'FSE e sul Fondo di coesione, presentata dalla Commissione il 16 luglio 2004, salvo che, per gli Stati membri il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 è stato inferiore all'85% della media dell'UE a 25, la disposizione "n+2" è sostituita con una disposizione "n+3" per il disimpegno automatico solo per il periodo dal 2007 al 2010.
59. Il FESR può inoltre contribuire al finanziamento di progetti di edilizia abitativa nell'UE a 10, in Romania e in Bulgaria. Le modalità di tale sostegno sono stabilite in un regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo, in base a una proposta della Commissione.

RUBRICA 2 - PRESERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

60. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che copre l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e un nuovo strumento finanziario per l'ambiente e che comprendono i fondi trasferiti dalla sottorubrica 1b, non dovrebbero eccedere il livello seguente:

RUBRICA 2		(milioni di EUR, prezzi 2004)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	54 972	54 308	53 652	53 021	52 386	51 761	51 145
di cui Agricoltura - Spesa relativa al mercato e pagamenti diretti	43 120	42 697	42 279	41 864	41 453	41 047	40 645

61. Gli importi per la spesa relativa al mercato e per i pagamenti diretti corrispondono a quelli convenuti dal Consiglio europeo dell'ottobre 2002, espressi in prezzi costanti 2004. Questi costituiscono un massimale e includono anche le somme che, in base agli accordi di modulazione ¹, saranno trasferite al ed erogate dal nuovo strumento per lo sviluppo rurale.
62. A loro discrezione, gli Stati membri possono trasferire somme supplementari da detto massimale ai programmi di sviluppo rurale, fino a un massimo del 20% degli importi che avanzano loro dalla spesa relativa al mercato e dai pagamenti diretti. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a stabilire, in base a una proposta della Commissione, le modalità che regoleranno i trasferimenti in questione. Le somme trasferite per sostenere misure di sviluppo rurale ai sensi dei predetti accordi non sono soggette alle norme relative al cofinanziamento nazionale e alla spesa minima per asse stabilite nel regolamento relativo allo sviluppo rurale ².

¹ Inclusi gli accordi equivalenti relativi ai settori del cotone e del tabacco e la modulazione addizionale volontaria che è a discrezione dei singoli Stati membri.

² Regolamento n. 1698/2005.

63. La ripartizione per il nuovo programma per lo sviluppo rurale, che consiste essenzialmente di importi trasferiti dai fondi di sostegno per la componente regionale dell'obiettivo di convergenza e di importi attualmente erogati nel quadro del FEAOG, sezione garanzia, sarà di 69,75 miliardi di EUR prima della modulazione, di cui 41,23 miliardi di EUR attualmente erogati nel quadro del FEAOG, sezione garanzia. La Commissione ripartirà la spesa totale per lo sviluppo rurale, compresi i trasferimenti dal FEAOG, e provvederà ad assegnare almeno 33,01 miliardi di EUR all'UE a 10, alla Bulgaria e alla Romania. Dei 36,74 miliardi di EUR restanti, 18,91 miliardi sono assegnati all'UE a 15 in base ad un criterio di ripartizione che sarà proposto dalla Commissione e approvato dal Consiglio in linea con il regolamento relativo allo sviluppo rurale (1698/2005) adottato il 20 settembre 2005 e gli altri 4,07 miliardi di EUR saranno assegnati all'Austria (1,35 miliardi di EUR), alla Finlandia (0,46 miliardi di EUR), all'Irlanda (0,50 miliardi di EUR), all'Italia (0,5 miliardi di EUR), al Lussemburgo (20 milioni di EUR), alla Francia (0,1 miliardi di EUR), alla Svezia (0,82 miliardi di EUR) e al Portogallo (0,32 miliardi di EUR), che in considerazione delle specifiche difficoltà dell'agricoltura portoghese delineate nelle conclusioni del Consiglio europeo in base alla relazione della Commissione sulla situazione dell'agricoltura portoghese (doc. 10859/03), non è soggetto al requisito del cofinanziamento nazionale.
64. La ripartizione per il nuovo strumento per la pesca, che consiste di importi trasferiti dai fondi di sostegno per la componente regionale dell'obiettivo di convergenza e per l'obiettivo di competitività e occupazione regionali, sarà di 3,8 miliardi di EUR.
65. Gli importi trasferiti ai programmi per lo sviluppo rurale e la pesca dai fondi di sostegno per la componente regionale dell'obiettivo di convergenza sono stati determinati da ciascuno Stato membro previa consultazione con la Commissione utilizzando come punto di riferimento le percentuali di spesa storiche in questi settori durante il periodo 2000-2006 (2004-2006 per i nuovi Stati membri). Essi non saranno soggetti ad una redistribuzione.

RUBRICA 3 A) – LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

66. Il settore della libertà, sicurezza e giustizia include una serie di questioni che si riferiscono specificamente alla tutela e ai diritti dei singoli cittadini. Esso prevede la definizione di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere che assuma un approccio comune più efficace di fronte a problemi transfrontalieri come la immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani, il terrorismo e la criminalità organizzata, che promuova i diritti fondamentali e sviluppi la cooperazione giudiziaria civile e penale. È un settore che continuerà sicuramente a crescere d'importanza per sostenere l'azione degli Stati membri. Il livello degli impegni, che rappresenta il 15% di crescita reale annuale rispetto al 2006, non dovrebbe eccedere:

SOTTORUBRICA 3a)				(milioni di EUR, prezzi 2004)		
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
600	690	790	910	1 050	1 200	1 390

RUBRICA 3 B) – ALTRE POLITICHE INTERNE

67. Una serie di altre azioni riguarda in particolare cultura, gioventù, settore audiovisivo, sanità e tutela dei consumatori, settori in cui l'Unione svolge un ruolo catalizzatore per l'azione degli Stati membri. Il livello degli impegni, che rappresenta la stabilizzazione a livelli superiori dell'1% in termini reali durante il periodo coperto dalla prospettiva finanziaria rispetto al 2006, non dovrebbe eccedere:

SOTTORUBRICA 3b)				(milioni di EUR, prezzi 2004)		
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
520	520	520	520	520	520	520

RUBRICA 4 – L'UE COME PARTNER GLOBALE

68. L'Unione europea è un partner globale che dispone di un'ampia gamma di strumenti. Essa deve essere pronta ad assumersi la propria responsabilità per aiutare a ridurre la povertà mondiale, anche contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio, e a migliorare la sicurezza mondiale e deve disporre dei finanziamenti adeguati per conseguire tali obiettivi. Le azioni e politiche esterne dell'Unione sono contemplate dalla rubrica 4 e raggruppate principalmente negli strumenti seguenti: preadesione, stabilità, cooperazione allo sviluppo e cooperazione economica, vicinato e partenariato europeo nonché aiuto umanitario e assistenza macrofinanziaria. Il livello degli impegni, che rappresenta quasi il 4,5% circa di crescita reale annuale rispetto al 2006, non dovrebbe eccedere:

RUBRICA 4				(milioni di EUR, prezzi 2004)		
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6 280	6 550	6 830	7 120	7 420	7 740	8 070

69. Sulla base dei suddetti livelli di impegni e date le cifre indicative proposte dalla Commissione per ciascuno degli obiettivi che rientrano nella presente rubrica, il Consiglio europeo invita il Consiglio, se del caso insieme al Parlamento europeo, a raggiungere rapidamente un accordo per via legislativa sul contenuto e sul finanziamento adeguato di ciascuno dei quattro nuovi strumenti proposti che rientrano nella presente rubrica tenendo conto delle varie priorità espresse dagli Stati membri.

70. La cooperazione con i paesi ACP sarà dotata di 22 682 milioni di EUR in prezzi correnti per il periodo 2008-2013 nel quadro dell'attuale fondo europeo di sviluppo intergovernativo. L'importo è distinto dalle cifre che figurano nella suddetta tabella. La chiave del contributo per il finanziamento dell'importo è illustrata nell'allegato II.

71. La riserva per gli aiuti d'emergenza e la copertura del fondo di garanzia sui prestiti saranno finanziate nell'ambito della rubrica 4. La riserva per gli aiuti di emergenza sarà fissata a un livello di 221 milioni di EUR e dovrebbe essere adeguatamente blindata. La copertura del fondo di garanzia sui prestiti sarà adeguatamente finanziata come previsto nel relativo meccanismo legislativo.

72. L'Unione dovrebbe mirare ad assicurare che, per il periodo 2007-2013, il 90% almeno della sua assistenza esterna globale sia considerato come aiuto pubblico allo sviluppo secondo la presente definizione di quest'ultimo. Inoltre l'Unione dovrebbe assicurare che le pertinenti conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 21-22 novembre 2005 sull'aiuto pubblico allo sviluppo siano prese in considerazione nel ripartire tale aiuto tra i paesi beneficiari.
73. Il Consiglio europeo invita l'autorità di bilancio ad assicurare un incremento sostanziale del bilancio per la politica estera e di sicurezza comune dal 2007 per soddisfare le reali esigenze prevedibili, valutate in base a previsioni elaborate annualmente dal Consiglio, unitamente ad un ragionevole margine per imprevisti.

RUBRICA 5 - AMMINISTRAZIONE

74. Tenendo conto dei fattori oggettivi che determinano l'attuale livello delle spese amministrative e in considerazione delle spese connesse all'allargamento, dell'aumento dell'attività operativa e dell'effetto del nuovo statuto nonché dei risparmi resi possibili grazie a una maggiore efficienza ed economie di scala, il livello degli impegni per le spese amministrative dell'Unione non dovrebbe superare:

RUBRICA 5				(milioni di EUR, prezzi 2004)		
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6 720	6 900	7 050	7 180	7 320	7 450	7 680

75. Questa rubrica, fatto salvo l'approccio della formazione del bilancio per attività attualmente utilizzato nella stesura del bilancio annuale, stabilirà la soglia per le spese amministrative di tutte le istituzioni. Il principio della disciplina di bilancio si applicherà in modo uguale a tutte le istituzioni.

PARTE II

ENTRATE

RISORSE

76. Il massimale per le risorse proprie sarà mantenuto all'attuale livello dell'1,31% dell'RNL dell'UE per stanziamenti di impegno e dell'1,24% dell'RNL dell'UE per stanziamenti di pagamento.
77. Il sistema delle risorse proprie sarà ispirato all'obiettivo generale di equità e dovrebbe pertanto garantire, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984 che nessuno Stato membro si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa. Di conseguenza, tale sistema dovrebbe introdurre disposizioni per determinati Stati membri.

Modifiche della decisione relativa alle risorse proprie

78. La decisione relativa alle risorse proprie e il documento sulle modalità pratiche che l'accompagna saranno modificati affinché il processo di ratifica della decisione relativa alle risorse proprie possa essere completato da tutti gli Stati membri per permetterne l'entrata in vigore non oltre l'inizio del 2009 e per introdurre le modifiche indicate in appresso, che avranno efficacia dal 1° gennaio 2007 e che, se necessario, saranno applicate retroattivamente:
- a) l'aliquota di prelievo (in effetti "aliquota uniforme") della risorsa IVA sarà fissata allo 0,30%;
 - b) unicamente per il periodo 2007-2013 l'aliquota di prelievo della risorsa IVA sarà fissata allo 0,225% per l'Austria, allo 0,15% per la Germania e allo 0,10% per i Paesi Bassi e la Svezia;
 - c) unicamente per il periodo 2007-2013 i Paesi Bassi e la Svezia beneficeranno di una riduzione lorda del loro contributo annuale RNL pari rispettivamente a 605 milioni di EUR e 150 milioni di EUR;

- d) Il meccanismo relativo alla correzione di bilancio per il Regno Unito (la "compensazione del Regno Unito") rimarrà, insieme ai contributi ridotti al finanziamento della compensazione di cui beneficiano la Germania, l'Austria, la Svezia e i Paesi Bassi, come convenuto in occasione del Consiglio europeo di Berlino del 1999. La compensazione del Regno Unito si mantiene per intero per tutte le spese, eccetto in relazione ai nuovi Stati membri come indicato di seguito.

A decorrere dal 2013 al più tardi, il Regno Unito parteciperà pienamente al finanziamento dei costi dell'allargamento per i paesi che hanno aderito dopo il 30 aprile 2004, eccetto per le spese di mercato relative alla PAC¹. A tal fine il meccanismo di bilancio per il Regno Unito sarà aggiustato riducendo progressivamente il totale delle spese ripartite secondo le modalità stabilite all'allegato III.

Durante il periodo 2007-2013 il contributo supplementare del Regno Unito non sarà superiore a 10,5 miliardi di EUR rispetto all'applicazione della decisione relativa alle risorse proprie attualmente in vigore.

In caso di futuri allargamenti, il contributo supplementare summenzionato sarà aggiustato di conseguenza (tranne per la Romania e la Bulgaria).

¹ Pagamenti diretti e spese connesse ai mercati nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale provenienti dalla sezione garanzia del FEAOG.

PARTE III

REVISIONE

REVISIONE

79. Gli europei vivono un periodo di rapide trasformazioni e perturbazioni. Il crescente ritmo della globalizzazione e i rapidi mutamenti tecnologici continuano ad offrire nuove opportunità e a porre nuove sfide. In questo contesto il Consiglio europeo conviene che l'UE dovrebbe procedere ad una revisione generale del quadro finanziario, comprendente le entrate e le spese, per sostenere la modernizzazione e per migliorarla costantemente.
80. Il Consiglio europeo invita pertanto la Commissione a procedere a una revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'UE, compresa la PAC, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, e a presentarla nel 2008/9. Sulla scorta di tale revisione il Consiglio europeo potrà decidere in merito a tutte le materie contemplate dalla revisione. Si terrà conto della revisione anche nei lavori preparatori delle successive prospettive finanziarie.
-

SINTESI DELLE NUOVE PROSPETTIVE FINANZIARIE 2007-2013

Tutte le cifre sono in miliardi di EUR ai prezzi del 2004

Stanziamanti d'impegno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale 2007-2013
1. Crescita sostenibile	51,090	52,148	53,330	54,001	54,945	56,384	57,841	379,739
1a Competitività per la crescita e l'occupazione	8,250	8,860	9,510	10,200	10,950	11,750	12,600	72,120
1b Coesione per la crescita e l'occupazione	42,840	43,288	43,820	43,801	43,995	44,634	45,241	307,619
2. Conservazione e gestione delle risorse	54,972	54,308	53,652	53,021	52,386	51,761	51,145	371,244
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	43,120	42,697	42,279	41,864	41,453	41,047	40,645	293,105
3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	1,120	1,210	1,310	1,430	1,570	1,720	1,910	10,270
3a Libertà, sicurezza e giustizia	0,600	0,690	0,790	0,910	1,050	1,200	1,390	6,630
3b Cittadinanza	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	3,640
4. L'EU come partner globale	6,280	6,550	6,830	7,120	7,420	7,740	8,070	50,010
5. Amministrazione	6,720	6,900	7,050	7,180	7,320	7,450	7,680	50,300
6. Compensazioni	0,419	0,191	0,190					0,800
Totale stanziamenti per impegni	120,601	121,307	122,362	122,752	123,641	125,055	126,646	862,363
in percentuale dell'RNLI	1,10%	1,08%	1,06%	1,04%	1,03%	1,02%	1,00%	1,045%
Totale stanziamenti per pagamenti	116,650	119,535	111,830	118,080	115,595	119,070	118,620	819,380
in percentuale dell'RNLI	1,06%	1,06%	0,97%	1,00%	0,96%	0,97%	0,94%	0,99%
Margine disponibile	0,18%	0,18%	0,27%	0,24%	0,28%	0,27%	0,30%	0,25%
Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNLI	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%

Cooperazione con i paesi ACP
Criterio di ripartizione dei contributi

Belgio	3,53
Bulgaria	0,14
Repubblica ceca	0,51
Danimarca	2,00
Germania	20,50
Estonia	0,05
Grecia	1,47
Spagna	7,85
Francia	19,55
Irlanda	0,91
Italia	12,86
Cipro	0,09
Lettonia	0,07
Lituania	0,12
Lussemburgo	0,27
Ungheria	0,55
Malta	0,03
Paesi Bassi	4,85
Austria	2,41
Polonia	1,30
Portogallo	1,15
Romania	0,37
Slovenia	0,18
Slovacchia	0,21
Finlandia	1,47
Svezia	2,74
Regno Unito	14,82

MODALITÀ DI AGGIUSTAMENTO DEL CALCOLO
DELLA COMPENSAZIONE DEL REGNO UNITO

Il calcolo della compensazione del Regno Unito sarà aggiustato riducendo in percentuale progressiva, come esposto in appresso, il totale delle spese ripartite negli Stati membri che hanno aderito dopo il 30 aprile 2004, tranne per quanto concerne la spesa di mercato della PAC secondo quanto definito nella nota al punto 77, lettera d).

	Riduzione percentuale
2007	0
2008	0
2009	20
2010	70
2011	100
2012	100
2013	100

Le disposizioni dell'articolo 4, lettera f), della decisione relativa alle risorse proprie cesseranno di essere applicate alla fine del 2013.